

ACCORDO QUADRO

per i Servizi tecnici di manutenzione ordinaria ed evolutiva dell'ecosistema digitale di Muoversi in
Toscana

CIG: 9843895F1F

*

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ con la presente scrittura ad ogni effetto di legge, tra:

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor Francesco Palumbo, Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

E

_____, con sede legale a _____, in via _____ n. _____, codice fiscale _____ e partita IVA n. _____, in persona del suo _____, il signor _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____ (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Aggiudicatario**" o "**Operatore economico**" o "**Esecutore**");

congiuntamente denominate nel prosieguo "**Parti**"

PREMESSO CHE

in data _____ si è conclusa con la Determina di attestazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione (nostro numero di protocollo 2023/_____/S), la procedura avviata e condotta nel rispetto delle norme dettate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice) per l'affidamento dei servizi tecnici di manutenzione ordinaria ed evolutiva dell'ecosistema digitale di Muoversi in Toscana.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

PARTE I SOGGETTI E PARTI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Sede e domiciliatazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro e delle relative comunicazioni

La Committente è domiciliata presso la sede legale in Firenze, via Duca d'Aosta n. 9.

Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro (di seguito anche solo AQ) e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale, ovvero:

telefono 055 2719011 - e-mail _____@fst.it - PEC fondazione-sistematoscana@pec.it.

L'Esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in _____, via _____ n. _____, con i seguenti recapiti:

telefono _____ - e-mail _____ - PEC _____

Tutte le comunicazioni tra le Parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nella presente scrittura.

Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC. Le comunicazioni trasmesse dalla Committente presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti dell'Esecutore, quando quest'ultimo non ne abbia tempestivamente notificato la variazione presso la Committente, saranno

comunque ritenute valide e produttive di effetti, essendo in tal caso la mancata conoscenza della variazione dei recapiti da parte della Committente ascrivibile a un mancato adempimento dell'Esecutore.

Art. 2 - Responsabile Unico del Procedimento presso la Committente

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 31 d.lgs. 50/2016, è il dott. Davide De Crescenzo, Responsabile dell'Area Contenuti di FST, come da Ordine di Servizio Prot. n. 2022/207/S del 14/03/2022 (d.decrecenzo@fst.it), reperibile presso la Sede legale della Committente.

Art. 3 - Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente, ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro è (.....@fst.it).

La Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza l'Esecutore - per iscritto e con adeguato preavviso - di ogni eventuale variazione circa il nominativo della persona investita dell'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e/o dei recapiti di quest'ultimo.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto ha il compito di:

1. redigere e trasmettere al Responsabile del Contratto presso l'Esecutore l'*Ordine* (cfr. *infra* **Art. 6**);
2. verificare la congruità di ogni *Preventivo* redatto e trasmesso dal Responsabile del Contratto presso l'Esecutore;
3. sottoscrivere e trasmettere al Responsabile del Contratto presso l'Esecutore il *Preventivo* formulato per il singolo contratto specifico di appalto discendente dal presente Accordo quadro (cfr. *infra* **Art. 17**);
4. verificare la congruità e la correttezza dell'operato dell'Esecutore tramite l'accettazione dei SAL /Report di attività prodotti e della Relazione di fine lavori trasmessi dal Responsabile del Contratto presso l'Esecutore;
5. al termine dell'AQ redigere il Certificato di regolare esecuzione;
6. autorizzare il saldo delle fatture emesse a seguito della validazione di cui al punti 4 e 5;
7. contestare, in forma scritta (cfr. *infra* **Art. 16**), ogni ritardo/ inadempimento dell'Esecutore;
8. trasmettere ogni tipo di comunicazione all'Esecutore al fine dell'esecuzione dell'AQ.

Art. 4 - Responsabile del Contratto presso l'Esecutore

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo quadro, con la mera sottoscrizione di questo documento, il legale rappresentante dell'Esecutore, il **Sig.** _____, riveste anche il ruolo di Responsabile del Contratto nei rapporti con la Committente.

[IN ALTERNATIVA]

Il legale rappresentante dell'Esecutore conferisce al Responsabile del Contratto i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la Committente e ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'Esecutore indica qui di seguito, riguardo al Responsabile del Contratto:

_____ *recapito telefonico* _____
_____ *mobile* _____
_____ *e-mail* _____
_____ *PEC* _____

Il Responsabile del Contratto svolge i compiti di seguito descritti:

1. riceve l'*Ordine* per i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e vi dà seguito accettandolo;
2. riceve validamente ogni disposizione di servizio o altra comunicazione che provenga dalla Committente e darvi seguito;
3. cura la corretta e tempestiva esecuzione dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;

4. riceve/effettua validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione;
5. verifica che il materiale prodotto corrisponda a quanto previsto nell'*Ordine* in termini di qualità e quantità;
6. al termine dell'AQ sottoscrive per accettazione il Certificato di regolare esecuzione prodotto e trasmesso dal Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente.

Ove ricorrano giustificati motivi, Fondazione Sistema Toscana ha diritto di esigere dall'Esecutore la sostituzione immediata del Responsabile del Contratto, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'Esecutore. Fondazione Sistema Toscana ha altresì il diritto di far allontanare dalle proprie Sedi il personale dell'Esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.

Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'AQ, l'Esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Fondazione Sistema Toscana.

PARTE II

CONTENUTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 5 - Oggetto dell'Accordo quadro

Il presente accordo quadro, disciplinato dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016, ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli Incarichi che dallo stesso accordo quadro discendono.

Tali Incarichi possono essere assegnati per l'erogazione dei servizi di ...

Ciascuno di tali Incarichi assume la veste giuridica di un appalto di servizi, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ss) del Codice.

Negli appalti di servizi assegnati in esecuzione del presente accordo quadro, possono ricadere le prestazioni di seguito elencate:

- a. _____
- b. _____
- c. _____

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

Art. 6 - Modalità di esecuzione dell'accordo quadro

Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l'Aggiudicatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest'ultimo, sono precisati di volta in volta negli Incarichi discendenti dall'Accordo quadro medesimo. Tali Incarichi hanno la forma semplificata dell'Ordine devono intendersi come singoli contratti applicativi dell'Accordo quadro medesimo.

Ogni singolo contratto applicativo nasce con la trasmissione da parte della Committente di un Ordine tramite posta elettronica all'indirizzo dell'Aggiudicatario. Nel caso in cui nell'Ordine siano previsti servizi non quotati in sede di gara la formalizzazione dell'Ordine sarà preceduta da una richiesta di preventivo.

L'Ordine prevedrà quanto segue:

- Nome dell'appalto (Ordine n ... - Nome dell'appalto);
- Articolazione delle prestazioni di cui si richiede l'esecuzione;
- CIG specifico dell'Incarico/Ordine;
- CIG dell'Accordo quadro;
- Codice commessa e Progetto di appartenenza o di destinazione;
- Corrispettivo;
- Data di avvio e di conclusione dell'esecuzione del servizio/termine finale (oltre a eventuali termini intermedi per realizzazione di determinate prestazioni).
- Termini di fatturazione.

L'Aggiudicatario trasmette la propria accettazione formale.

L'Ufficio Acquisti e Gare di FST attende alle formalità relative all'affidamento dell'Incarico con la trasmissione di un messaggio di posta elettronica ordinaria contenente l'Ordine sottoscritto digitalmente dal Direttore di FST.

Fondazione Sistema Toscana nell'ambito del presente AQ non garantisce un minimo di Ordini, che in ogni caso potrà richiedere all'Esecutore; quindi, non assume alcun obbligo di pagamento verso l'Esecutore, se non quelli che deriveranno dagli Ordini effettivamente prodotti, che si configurano come altrettanti contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.

Fondazione Sistema Toscana si obbliga, per il caso in cui dovesse rivolgere Ordini all'Esecutore, ad attenersi alla disciplina dell'Accordo quadro.

Art. 7 - Subappalto e cessione dell'AQ

Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

[nel caso in cui in gara non sia stata dichiarata la volontà di ricorrere al subappalto] Il ricorso al subappalto non è ammesso.

Oppure [nel caso in cui in gara sia stata dichiarata la volontà di ricorrere al subappalto] L'Aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti del _____, la seguente prestazione _____. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105 del Codice.

La Committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'Esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti. L'Esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla Committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 8 - Durata e Opzioni

La durata dell'Accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è pari a 24 mensilità decorrenti dalla data della sigla dell'AQ o, in alternativa, dalla data di avvio del servizio qualora sia disposto l'avvio dell'attività in urgenza (ex Art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016). Dell'eventuale avvio dell'esecuzione in urgenza sarà data notizia nella stessa comunicazione con la quale sarà notificato il provvedimento di aggiudicazione.

ID	Risultato	Data
R1.1	Aggiudicazione	
R1.2	Call conoscitiva	
R1.3	Riunione di kick-off di progetto	
R1.4	Stipula dell'AQ	
R1.5	Conclusione dell'AQ	24 mesi da ...

Gli Appalti discendenti dall'AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell'AQ stesso sino a un massimo di 6 mensilità

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte della Stazione appaltante si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

OPZIONI E RINNOVI

a) Estensione temporale dell'Accordo quadro

La stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere temporalmente il termine finale dell'Accordo quadro fino a un massimo di 24 mesi qualora l'importo presunto dell'AQ non fosse stato esaurito nella durata iniziale prevista dell'Accordo ovvero 24 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.

b) Rinnovo dell'Accordo quadro

L'Accordo quadro può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, per un importo di € 70.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

La stazione appaltante esercita le suddette facoltà comunicandole all'appaltatore mediante posta elettronica certificata **almeno 30 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario.**

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il **valore stimato dell'Accordo quadro** è pari ad **€ 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) oltre IVA.**

PARTE III

CONTENUTI ECONOMICI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 9 - Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro

L'importo massimo spendibile in esecuzione del presente Accordo quadro è pari a € 70.000,00 oltre IVA.

Di tale ammontare sarà versato all'Esecutore il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.

L'importo complessivo dell'AQ è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Per l'espletamento degli incarichi oggetto dell'accordo quadro non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale ex Art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 non sono individuati i costi della manodopera.

L'IVA è al 22%.

Nell'esecuzione dell'AQ verranno applicati i prezzi indicati nel ***Dettaglio economico*** allegato al presente AQ.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

Art. 10 - Revisioni dei prezzi

Ex Articolo 29 comma 1 lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi), a partire dal tredicesimo mese di esecuzione del contratto, l'ammontare delle tariffe è incrementato o decrementato, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione dell'AQ.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 2 per cento rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto, le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il **codice univoco M5UXCR1** e per mail la "copia cortesia" in formato .pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** al Direttore di esecuzione del contratto, e all'Amministrazione (amministrazione@fst.it).

FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment;

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484

La fatturazione per ogni singolo contratto specifico applicativo discendente dall'AQ dovrà seguire le indicazioni riportate nell'Ordine (*supra* Art.6) e riportare il dettaglio dei servizi erogati, il riferimento all'Ordine e i vari codici:

Ordine n ...* - Nome dell'appalto*

CIG specifico: ...*

CIG dell'Accordo quadro: 9843895F1F

Codice commessa: *

CUP: ...*

** Comunicati di volta in volta nell'Ordine*

Le fatture saranno saldate da parte di FST a 30 gg. d.f.f.m. e previa verifica della regolarità contributiva da parte di FST presso gli enti competenti.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario/degli Aggiudicatari e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione, come da art. 5 co. 2 del Decreto del 2 dicembre 2016, mediante bonifico bancario sul c/c in essere presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia/Filiale Firenze Sede di Via de'Pecori, IBAN IT80H0103002800000003980972.

L'importo effettivo è pari a € _____ oltre IVA compresi € _____ esente IVA per i bolli di inserzione.

Tale importo dovrà essere decurtato dall'importo dovuto all'Aggiudicatario nella prima fattura emessa (tale operazione deve figurare nel corpo della fattura stessa).

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

PARTE IV

CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 12 - Accettazione incondizionata di patti e condizioni

La sottoscrizione dell'Accordo quadro equivale per l'Esecutore:

- a una dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- al consapevole assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili e alla connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati, nonché nella lex specialis della gara di cui è risultato aggiudicatario ed alla propria relativa offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Esecutore, ai fini dell'esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i documenti

sopra menzionati e ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a:

- le specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire;
- le modalità e tempi del servizio;
- le previsioni, gli adempimenti, gli obblighi e gli oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'Esecutore si impegna a garantire l'immediato adempimento di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente.

L'Esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse e ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente.

Nel presente Accordo quadro non è pattuita alcuna clausola di esclusiva che la Committente debba osservare in favore dell'Esecutore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1567 c.c..

Art. 13 - Obblighi generali e specifici dell'Esecutore

L'Esecutore assume verso Fondazione Sistema Toscana tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente Accordo quadro.

Assume, altresì, tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli Ordini (discendenti dal medesimo Accordo quadro) che Fondazione Sistema Toscana potrà rivolgergli.

Nel caso di contrasto tra i primi e i secondi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi di cui ai contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro (prevarranno quindi gli Ordini).

L'Esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'Accordo quadro, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da Fondazione Sistema Toscana e a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati. Tali termini si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte da parte della Committente) termini essenziali e inderogabili.

Non ha alcuna efficacia giuridica il mero contegno delle Parti (anche quando integri la categoria dei "fatti concludenti") il quale astrattamente possa far presumere prorogati i termini o modificate le altre condizioni contrattuali, quando tale agire non poggia su di un accordo che sia stato riversato prima in forma scritta. È altresì privo di efficacia giuridica l'atto scritto, nel quale sia eventualmente indicata la proroga di termini o la modifica di altre condizioni contrattuali, quando quell'atto sia privo della sottoscrizione di ambedue le Parti. Tutti i contenuti delle clausole di questo Accordo quadro restano fermi e immutati tra le Parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e firmato dal legale rappresentante della Committente.

Per il dettaglio tecnico prestazionale degli obblighi ricadenti sull'Esecutore cfr. **Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale**.

L'Esecutore non potrà apportare modifiche all'AQ.

FST si riserva la facoltà di imporre la variazione delle modalità tecniche richieste per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili per questa Committente o l'Esecutore e la modifica non alteri la natura generale del presente AQ. L'Esecutore, al verificarsi di tale ipotesi, si impegna all'esecuzione delle attività alle medesime condizioni pattuite, mantenendo il medesimo livello qualitativo/gestionale.

FST, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni descritte (cfr. *supra* **Parte II**) fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente AQ, si riserva di imporre all'Esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In questo caso l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Esecutore si impegna a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ, secondo le indicazioni impartite dalla Committente.

Art. 14 - Obblighi preliminari e continuativi

L'Esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di Fondazione Sistema Toscana, tutta la relativa documentazione.

Nel caso in cui sia stato disposto l'avvio dell'esecuzione in urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, pur nelle more della sottoscrizione del presente Accordo quadro, troveranno applicazione - nei rapporti tra la Committente e l'Esecutore - tutte le clausole contenute nella presente scrittura, pubblicata assieme al Bando e al Disciplinare di gara e sottoscritta per accettazione dall'Aggiudicatario già in sede di offerta.

Restano a carico dell'Esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso Fondazione Sistema Toscana e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate dell'Esecutore medesimo.

Art. 15 - Tutela dei lavoratori

A richiesta di Fondazione Sistema Toscana, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto degli obblighi contenuti nelle norme che tutelano la sicurezza dei lavoratori.

PARTE V CLAUSOLE PENALI

Art. 16 - Penali per il ritardo, ipotesi di inadempimento, risoluzione ed esecuzione dell'Accordo quadro in danno all'Esecutore

FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'AQ in caso di:

1. prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel Capitolato tecnico prestazionale, nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso;
2. ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine;
3. indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.

L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:

1. in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel Capitolato tecnico prestazionale, nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso, una penale di € 50,00 per ogni inadempimento rilevato dal DEC;
2. in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.

Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei fatti episodici in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'Accordo quadro o dall'Incarico che ne sia disceso.

Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.

In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 108 comma 9 del d.Lgs. 50/2016, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.

Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.

In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente al momento della stipula]

PARTE VI

NORME GENERALI E DI CHIUSURA

Art. 17 – Proprietà intellettuale e garanzie

Relativamente ai materiali prodotti nell'ambito del presente accordo quadro, comunque denominati e prodotti nell'ambito delle attività previste (cfr **Capitolato tecnico prestazionale**), la Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera 460 del 4 maggio 2021) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il software e la documentazione comunque realizzati nell'ambito del servizio devono essere trasferiti alla Fondazione Sistema Toscana, completi di codice sorgente, con licenza d'uso generale non esclusiva, illimitata e irrevocabile.

Salvo diversa indicazione da parte della Fondazione Sistema Toscana, si intende che qualsiasi consegna di software e documentazione, anche intermedia, sarà costituita dalla forma binaria completa, direttamente installabile, e dal codice sorgente, completo in ogni sua parte.

Per "completezza" del codice sorgente si intende la possibilità effettiva di ricostruire la forma binaria, utilizzando strumenti opportuni. Gli strumenti necessari alla ricostruzione delle forme binarie devono essere esplicitamente indicati e concordati con Fondazione Sistema Toscana. Il codice sorgente deve includere anche gli elementi necessari alla corretta configurazione degli strumenti stessi. Fanno inoltre parte del codice sorgente anche tutti gli elementi necessari per la corretta configurazione e predisposizione dell'ambiente di sviluppo e delle basi di dati coinvolte, inclusi gli schemi, la prima popolazione ed il trasferimento dei dati da altri sistemi, se necessario.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a mettere a disposizione della Committente una versione completa di tutti i materiali prodotti e a consegnare il codice sorgente, completo in ogni sua parte, come meglio indicato nel **Capitolato tecnico prestazionale**.

I dati o il materiale inviati dal committente sono di proprietà della Committente e potranno essere utilizzati dall'Affidataria solo ed esclusivamente l'erogazione dei servizi oggetto del contratto, o previa condivisione e approvazione di Fondazione Sistema Toscana.

L'Aggiudicatario sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento dei materiali prodotti nell'ambito del presente AQ imputabile al medesimo Aggiudicatario, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell'efficacia del presente AQ a qualsiasi causa dovuta.

L'Aggiudicatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d'autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente AQ. L'Aggiudicatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).

Art. 18 – Recesso unilaterale

La Committente può, in qualsiasi momento, recedere dall'AQ stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di autotutela. Si applica l'art. 109 d.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto all'Esecutore di recedere dal presente Accordo quadro.

Art. 19 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'Esecutore per la sottoscrizione dell'AQ ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale complessivo dalla stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Esecutore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 20 – Riservatezza

Ai fini della presente scrittura, con il termine "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni relative ai contatti, agli incontri e alle attività intraprese dalle Parti per esecuzione dell'AQ, che le Parti potranno scambiarsi, anche tramite propri incaricati, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma.

Non costituiscono Informazioni Riservate ai fini della presente scrittura le informazioni e i dati:

- a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento;
- b) la cui divulgazione sia legittimamente imposta ad una Parte dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché la Parte stessa ne abbia dato immediato avviso alla Parte da cui le informazioni o i dati provengono o a cui essi si riferiscono, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

Fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari al procedimento di formazione della rispettiva volontà, le Parti si obbligano a mantenere riservate e strettamente confidenziali tutte le Informazioni Riservate di cui vengano a conoscenza. In particolare, ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra a:

- conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate di cui sia in possesso;
- impedire che persone non autorizzate possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui sia in possesso;
- utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia in possesso esclusivamente per le finalità di cui alla presente scrittura;
- non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna delle Informazioni Riservate;

- restituire alla Parte cui si riferiscono, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
- distruggere, su semplice richiesta della Parte cui si riferiscono, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente punto avranno una durata corrispondente alla durata del presente accordo e proseguiranno fino a due (2) anni dopo della sua cessazione, per qualsivoglia motivo.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'Accordo quadro e obblighi dell'Aggiudicatario

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, l'Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di *Data Protection* tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Esecutore *Sub-Responsabile del trattamento*. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente accordo quadro e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidataria ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidataria conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.

Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidataria/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.

Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:

- restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:

- a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b) l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 23– Sicurezza e obblighi dell'Aggiudicatario

Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene e nel pieno rispetto delle norme comportamentali da adottare al fine di contenere la diffusione del contagio da virus COVID-19 nel rispetto delle linee guida del Ministero della Salute e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 24 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01), Manleva

L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.

L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.

L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.

L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 25 - Clausola Risolutiva

Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a

mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Il presente AQ si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidatario non risulti in possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Art. 26 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Aggiudicatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all'esecuzione del presente Accordo quadro con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è il seguente: 9843895F1F) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, l'AQ è risolto di diritto.

Art. 27 – Oneri tributari e spese contrattuali

I corrispettivi del presente AQ sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente AQ è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per l'imposta di bollo.

L'IVA è a carico di FST.

Il presente AQ è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione dell'AQ, escluse le spese legali, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 28 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente al presente Accordo quadro, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente

Per _____
Il Legale rappresentante
Direttore

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il

Francesco Palumbo

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. vengono approvate specificamente le seguenti clausole: Art. 6 – Modalità di esecuzione dell'accordo quadro; Art. 7 – Subappalto e cessione del contratto; Art. 8 - Durata e Opzioni; Art. 14 - Obblighi preliminari e continuativi; Art. 16 - Penali per il ritardo, ipotesi di inadempimento, risoluzione ed esecuzione dell'Accordo quadro in danno all'Esecutore; Art. 18 - Recesso unilaterale.

Firmato digitalmente

Per _____
Il Legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore
Francesco Palumbo